


## 7.2. Permessi retribuiti



### I permessi lavorativi ex art. 33 Legge 104/1992 per i lavoratori disabili

I lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere mensilmente tre giorni di permesso, come previsto dall'articolo 33 della [Legge 104/1992](#).

**Assicurati INPS.** L'istituto sottolinea, nella [circolare 133/2000](#), che la persona in situazione di handicap che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "a ore" o dei permessi "a giorni", ma precisa che il tipo di permesso richiesto (a giorni od a ore) può essere cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata.

La variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della prima richiesta, esigenze che devono essere documentate dal lavoratore. In tal caso, i permessi residui (giornalieri o orari) verranno ricalcolati sulla base di quelli già goduti. Il lavoratore in situazione di gravità può usufruire **solo** dei permessi concessi a **titolo personale**, non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave ([Circolare 37/1999](#)) (v. 7.3). I permessi lavorativi possono invece essere concessi anche al familiare del lavoratore con handicap grave, che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione il lavoratore disabile abbia effettiva necessità di essere assistito dal proprio familiare (v. 7.3).

**Assicurati INPDAP.** Dopo l'approvazione della legge 53/2000, l'INPDAP, che assicura gran parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, ha diramato due circolari (n. [34](#) e n. [35](#) del 10 luglio 2000) che forniscono nuove precisazioni.

L'INPDAP accoglie le indicazioni del Legislatore: il lavoratore disabile può scegliere di fruire nello stesso mese o di **permessi orari o giornalieri**. Se sceglie di fruire dei tre giorni, il dipendente può chiedere il frazionamento degli stessi in ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. E' una fattispecie che difficilmente può presentarsi: se il lavoratore ha necessità di frazionamento

orario è preferibile che opti per le due ore di permesso giornaliero. In tal modo non viene posto il limite delle 18 ore.

Va poi evidenziata una **diversità di trattamento** rispetto agli assicurati INPS: è concessa la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, egli stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

**Il Ministero del Tesoro.** Il Ministero del Tesoro ha diramato nel 2000 una circolare (25 ottobre 2000 - prot. 094909) che restringe, per i propri assicurati, le opportunità previste dal Legislatore. La circolare afferma che "il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazione di gravità, può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino ad un **massimo di 18 ore mensili**, oppure di tre giorni di permesso mensili (fruibili anche continuativamente)." Gli assicurati del Ministero del Tesoro (ad esempio i lavoratori del comparto scuola), quindi, se optano per i permessi giornalieri, si vedono porre un limite di ore, non previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici e privati.